

Numero della proposta

42

354

## CAMERA DEI DEPUTATI

—  
Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Marzo 1867.  
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

---

Relatore

*Giacomelli*

Approvata nella tornata del

*10. Maggio* 1867.

---

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 12

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(DEPRETIS)

nella tornata 30 <sup>Ulysse</sup> maggio 1867.

Dazi d'entrata sull'uva appassita, guasta o semiguasta destinata a scopi industriali.

### DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 2. Maggio 1867

### COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- |        |                              |        |                   |
|--------|------------------------------|--------|-------------------|
| Uff. 1 | <i>Piccoli</i>               | Uff. 6 | <i>Giacomelli</i> |
| " 2    | <i>Luatini</i>               | " 7    | <i>Prissi</i>     |
| " 3    | <i>Calandra</i>              | " 8    | <i>Lovato</i>     |
| " 4    | <i>Capellari della Tomba</i> | " 9    | <i>De Luca</i>    |
| " 5    | <i>Verro</i>                 |        |                   |

### COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Calandra*

Segretario *Piccoli*

Relatore *Giacomelli*

### PRESENTATA LA RELAZIONE

il 3. Maggio 1867

Approvata la Legge nella tornata del 10. Maggio 1867.

### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>11</i>	del <i>S. Spirito</i>	nel <i>Ufficio 9<sup>o</sup></i>
Alle ore <i>8 1/2</i>	del <i>1.° maggio</i>	nel <i>Gabinetto 1<sup>o</sup></i>
Alle ore <i>11 a.m.</i>	del <i>3 maggio</i>	nel <i>14 4</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

35

I. Ufficio - Approva il progetto. Fu espresso il desiderio che si  
trovassero anche il dazio di 1 - fu raccomandato di  
invegnare perché il Regolamento non vada la legge

Secondo uff. - Approva il progetto - raccomandando cautela  
perché non avvengano frodi

III " - Approva -

IV " - Approva

Calandra opera che fu dove adottare la redazione dell'articolo  
più proposta dall'altro Commissione.

3 maggio

Approvato la relazione

Palmeri

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(DEPRETIS)

nella tornata 30 <sup>Ulysse</sup> ~~gennaio~~ 1867.

**Dazi d'entrata sull'uva appassita, guasta o semiguasta  
destinata a scopi industriali.**

SIGNORI! — Prima che nelle provincie venete e di Mantova venisse attivata la tariffa doganale italiana, l'uva appassita era ivi sottoposta al dazio d'importazione di fiorini 5 25 il centinaio daziario equivalente a lire 25 90 il quintale metrico. Ma se l'uva era guasta o semiguasta poteva venire importata per scopi industriali col dazio di entrata di lire 1 03 il quintale metrico.

La tariffa italiana non ha questa distinzione, imperocchè l'uva, qualunque sia lo stato in cui si trova e qualunque sia lo scopo per cui viene importata, paga, come frutti secchi non nominati, il dazio di lire 8 al quintale metrico, con l'aumento dei diritti accessori, se proveniente da paesi ai quali non sia applicabile il trattato di commercio italo-francese.

Per l'attuazione quindi della tariffa italiana, alle industrie specialmente dell'aceto e delle bevande alcoliche, è mancato un beneficio che ne assicurava l'esistenza; poichè l'uva appassita guasta o semiguasta serviva di materia prima, tanto più necessaria, dacchè la persistente crittogama fa mancare le vinacce dalle quali specialmente traevansi le bevande suddette.

Informata la nostra tariffa al principio di agevolare

l'importazione delle materie destinate ad alimentare le industrie del paese, non saprei rendermi ragione che l'uva appassita guasta o semiguasta abbia a pagare nello stesso modo dell'uva appassita sana; l'una e l'altra qualità d'uva, come articolo di commercio, essendo di un uso così diverso, da poterle considerare come due distinti oggetti. L'una infatti ha un pregio speciale ed è commestibile, mentre l'altra è di infimo valore e può solo destinarsi a scopi industriali.

Ne segue che il dazio d'entrata debba essere ben diverso.

Per queste considerazioni vi propongo, o signori, il seguente disegno di legge pel quale sarebbe a ridursi ad una lira al quintale l'uva appassita, guasta e semiguasta, quando sia destinata a scopi industriali; lasciando nella facoltà del ministro delle finanze di determinare le discipline necessarie per evitare che tale uva possa essere adoperata ad uso di cibo.

Piacciavi, o signori, di approvarlo con la maggiore urgenza che vi sia possibile, a prevenire ogni maggiore danno alle industrie delle nuove provincie che fino ad ora hanno potuto sostenersi mercè d'una tariffa che loro assicurava la possibilità di avere la materia prima.

**PROGETTO DI LEGGE**

---

**VITTORIO EMANUELE II**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

**RE D'ITALIA.**

---

*Articolo unico.*

L'uva appassita, guasta o semiguasta, destinata a scopi industriali, sarà sottoposta al dazio di entrata di una lira ogni 100 chilogrammi, sotto l'osservanza delle discipline che saranno determinate dal ministro delle finanze.